

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1794 DEL 28/10/2022

O G G E T T O

COMPARTO SANITÀ - DETERMINAZIONE FONDI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2020 E 2021
E COSTITUZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2022.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1787/22

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che si deve procedere, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dalle disposizioni legislative intervenute in materia, al consolidamento ed integrazione dei fondi contrattuali del Comparto Sanità per l'anno 2020 e 2021, e la costituzione provvisoria dei relativi fondi contrattuali per l'anno 2022, ex CCNL 21.05.2018, al fine di rendere chiara evidenza della disponibilità di risorse finanziarie per la remunerazione dei vari istituti contrattuali e per la conseguente fase della contrattazione collettiva integrativa.

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 1579 del 10 settembre 2021 avente ad oggetto "Comparto Sanità – determinazione fondi contrattuali per l'anno 2020 e costituzione provvisoria per l'anno 2021." con la quale sono stati approvati i fondi contrattuali anno 2020 e definiti provvisoriamente i fondi contrattuali anno 2021.

Preso atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato in data 21 maggio 2018 del Comparto Sanità - periodo 2016 – 2018, contiene gli articoli che disciplinano la costituzione dei fondi, di seguito riportati:

- Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi;
- Art. 81 Fondo premialità e fasce

Ricordato che i commi 5 degli articoli 80 e 81 dello stesso CCNL Comparto Sanità, conferma che la quantificazione delle risorse dei fondi deve comunque avvenire, complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, norma di valenza generale per il trattamento accessorio delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 165/2000, di seguito riportata:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”.

Considerato che l'art. 11 comma 1 lett. a), b) del D.L. n. 135/2018 stabilisce quanto segue, in ordine alla non operatività in determinati casi dei limiti di cui all'art 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75:

“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulla disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali

riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”.

Preso atto di quanto previsto nei vigenti CC.CC.NN.LL. in materia di incremento dei fondi contrattuali con riferimento alla RIA, come di seguito precisato:

- comma 3 lett. c) dell'art. 80 del CCNL Comparto Sanità 21/05/2018: il Fondo per le condizioni di lavoro e incarichi è incrementato “dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposti al personale cessato dal servizio a partire dal 2018; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.”;
- comma 4 lett. e) dell'art. 81 del CCNL Comparto Sanità 21/05/2018, il Fondo premialità e fasce può essere incrementato “degli importi corrispondenti ai ratei RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione”.

Gli incrementi RIA calcolati secondo le modalità previste rientrano nelle disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 75/2017 e pertanto non verranno contabilizzati nei relativi fondi, per gli importi di seguito specificati:

Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80

Anno 2020: € 51.302,16

Anno 2021: € 66.087,84

Anno 2022: € 84.448,76

Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81

Anno 2020: € 18.336,08

Anno 2021: € 33.533,50

Anno 2022: € 42.179,55

Preso altresì atto di quanto previsto dall'art. 81 comma 4 lett. c) del CCNL Comparto Sanità 21/05/2018, ovvero che il Fondo premialità e fasce può essere incrementato “della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98;”, il Fondo suddetto viene incrementato per l'anno 2020 di un importo - non stabile - di € 630.144,44, così come comunicato dalla Regione Veneto con nota 115613 dell'11 marzo 2021.

Preso atto inoltre dell'applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 secondo cui il limite definito dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 75 è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 prendendo a riferimento come basi di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018, che recita:

“A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui

all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. ... Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. ...”.

Di tale disposizione è stata data attuazione dalla Regione Veneto con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 155 del 29 dicembre 2020, avente ad oggetto “Disposizioni per l'anno 2020 in materia di personale del SSR – Revisione obiettivi di costo anno 2020”. Con successiva lettera protocollo n. 44101 del 26 aprile 2021 ad oggetto: ”Incremento fondi contrattuali in applicazione dell'art.11 del DL 35/2019” sono stati definiti gli incrementi dei fondi contrattuali della quota corrispondente sia per l'anno 2019 che per l'anno 2020 e con nota n. 80243 del 02 agosto 2021 gli incrementi (valore provvisorio) per l'anno 2021.

Con Decreto n. 128 del 16 novembre 2021 la Regione Veneto ha rivisto gli obiettivi di costo in materia di personale, modificando ulteriormente l'incremento provvisorio dei fondi contrattuali anno 2021 con riferimento all'art. 11 D.L. 35/2019. A seguito della pubblicazione del Conto Annuale 2020, la Regione con nota prot.39803 dell'11 aprile 2022 con riferimento all'applicazione della metodologia prevista dal MEF, ha comunicato la quota relativa all'anno 2020 a saldo di quanto già comunicato per l'anno di competenza.

Gli importi (al netto degli oneri) destinati esclusivamente al personale del Comparto Sanità sono stati così suddivisi:

Anno 2020 (quota a saldo, nota 39803 del 11/04/22)

- Fondo condizioni di lavoro e incarichi: -€ 40.572,65
- Fondo premialità e fasce: -€ 41.172,92

Anno 2021*

- Fondo condizioni di lavoro e incarichi: € 1.304.128,85
- Fondo premialità e fasce: € 1.323.423,09

** Le quote per l'anno 2021 potranno essere oggetto di ulteriore modifica in analogia di quanto già definito dalla Regione in riferimento alle quote anno 2020.*

A partire dall'anno 2022 la Regione Veneto con nota 47820 del 3 maggio 2022 ha stabilito che l'adeguamento provvisorio dei fondi contrattuali in rapporto alla variazione del personale in servizio, in conformità alla metodologia individuata ai sensi dell'art.11 del D.L. 35/2019, dovrà essere quantificato aziendalmente. Pertanto, considerando il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e le conseguenti previsioni di assunzione e delle cessazioni in corso d'anno, la stima per l'anno 2022 risulta essere:

Anno 2022

- Fondo condizioni di lavoro e incarichi: € 1.208.315,79
- Fondo premialità e fasce: € 1.226.192,61

Preso atto dell'articolo 71 comma 1 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, che stabilisce una decurtazione stipendiale per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, con previsione altresì che i relativi risparmi costituiscono economie di bilancio per l'Amministrazione, senza pertanto che tali somme possano essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. Conseguentemente l'applicazione di tale normativa prevede i seguenti risparmi di spesa a valere sul Fondo "Condizioni di lavoro e incarichi" per gli anni 2020 e 2021:

Anno 2020: € 11.206,70

Anno 2021: € 8.635,86

Tenuto conto che le riduzioni per l'anno 2020 e 2021 dei fondi contrattuali riferiti al Comparto Sanità, così come comunicato da Azienda Zero con note prot. n. 70696 del 24/07/2020, prot. n. 66420 del 23/06/2021 e prot. n. 134962 del 31/12/2021 (per un totale rispettivamente di € 31.842,45 e € 6.499,08 per l'anno 2020 e € 51.208,99 per l'anno 2021), in materia di riduzione dei fondi contrattuali 2020 e 2021 conseguente al trasferimento di personale in Azienda Zero, secondo l'accordo aziendale sottoscritto da questa Azienda e Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18/09/2017, saranno imputate in pari quote ai Fondi indicati nell'accordo Integrativo Aziendale del 22/11/2017. Le decurtazioni saranno così applicate:

Anno 2020

- Fondo condizioni di lavoro e incarichi: € 19.170,77
- Fondo premialità e fasce: € 19.170,77

Anno 2021

- Fondo condizioni di lavoro e incarichi: € 25.604,50
- Fondo premialità e fasce: € 25.604,50

Considerato pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di proporre con la presente deliberazione l'individuazione in via definitiva delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2020 e 2021 e in via provvisoria per l'anno 2022 dell'Area del Comparto, in applicazione del C.C.N.L. siglato in data 21 maggio 2018.

Considerato inoltre che il sistema delle relazioni sindacali, come disciplinato dai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'Area del Comparto, prevede apposita informativa alle Organizzazioni Sindacali di settore per gli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della normativa, dei principi e dei criteri evidenziati in premessa, e qui fatti propri integralmente, relativi alla dinamica dei fondi dell'Area contrattuale del Comparto Sanità;
2. di riapprovare in via definitiva i fondi contrattuali per l'anno 2020 del Comparto Sanità dell'Azienda ULSS n.8 Berica, sulla base della ridefinizione degli importi ex D.L. 35/2019 di cui alla nota regionale n. 39803 del 11/04/2022, come indicato in allegato n. 1 alla presente deliberazione;
3. di approvare in via definitiva i fondi contrattuali per l'anno 2021 del Comparto Sanità dell'Azienda ULSS n.8 Berica, come indicati in allegato n. 2;
4. di approvare in via provvisoria i fondi contrattuali per l'anno 2022 del Comparto Sanità dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, come indicati in allegato n. 3;
5. di dare mandato al servizio Gestione Risorse Umane di rendere apposita informativa della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali di riferimento;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ALLEGATO n. 1**AREA DEL COMPARTO ULSS 8 "BERICA"**

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI art. 80 CCNL 21/05/2018	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020	
Fondo consolidato al 31/12/2019	14.306.324,95
INCREMENTI	
art. 80 comma 3 lettera c): incremento dell'importo corrispondente alle RIA che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio anno 2019; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	51.302,16
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 44101 del 26/04/2021 (anno 2020)	785.881,82
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 44101 del 26/04/2021 (anno 2019)	168.658,47
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	51.302,16
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 39803 del 11/04/2022 (anno 2020)	40.572,65
Trasferimento personale Azienda Zero - riduzione fondi contrattuali (riduzione provvisoria prot. 70696 del 23/07/20 e definitiva n. 66420 del 23/06/2021)	19.170,77
Totale complessivo del fondo	15.201.121,83
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	11.206,70
Fondo disponibile	15.189.915,13

FONDO PREMIALITA' E FASCE art. 81 CCNL 21/05/2018	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020	
Fondo consolidato al 31/12/2019	14.365.857,16
INCREMENTI	
art. 81 comma 4 lettera c): incrementi non stabili della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (lettera Regione 115613 del 11.03.2021)	630.144,44
art. 81 comma 4 lettera e): incrementi degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	18.336,08
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 44101 del 26/04/2021 (anno 2020)	797.508,73
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 44101 del 26/04/2021 (anno 2019)	171.153,73
DECURTAZIONI	
Trasferimento personale Azienda Zero - riduzione fondi contrattuali (riduzione provvisoria prot. 70696 del 23/07/20 e definitiva n. 66420 del 23/06/2021)	19.170,77
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	18.336,08
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 39803 del 11/04/2022 (anno 2020)	41.172,92
Totale complessivo del fondo	15.904.320,37

ALLEGATO n. 2**AREA DEL COMPARTO ULSS 8 "BERICA"**

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI art. 80 CCNL 21/05/2018	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021	
Fondo consolidato al 31/12/2020	14.287.154,19
INCREMENTI	
art. 80 comma 3 lettera c): incremento dell'importo corrispondente alle RIA che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio anno 2020; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	66.087,84
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 39803 del 11/04/2022	1.304.128,85
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	66.087,84
Trasferimento personale Azienda Zero - riduzione fondi contrattuali (nota regionale prot. n. 134962 del 31/12/2021)	25.604,50
Totale complessivo del fondo	15.565.678,54
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	8.635,86
Fondo disponibile	15.557.042,68

FONDO PREMIALITA' E FASCE art. 81 CCNL 21/05/2018	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021	
Fondo consolidato al 31/12/2020	14.346.686,40
INCREMENTI	
art. 81 comma 4 lettera e): incrementi degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	33.533,50
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 39803 del 11/04/2022	1.323.423,09
DECURTAZIONI	
Trasferimento personale Azienda Zero - riduzione fondi contrattuali (nota regionale prot. n. 134962 del 31/12/2021)	25.604,50
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	33.533,50
Totale complessivo del fondo	15.644.504,99

ALLEGATO n. 3**AREA DEL COMPARTO ULSS 8 "BERICA"**

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI art. 80 CCNL 21/05/2018	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022	
Fondo consolidato al 31/12/2021	14.261.549,70
INCREMENTI	
art. 80 comma 3 lettera c): incremento dell'importo corrispondente alle RIA che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio anno 2020; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	84.823,16
Art. 11 DL 35/2019 (valore provvisorio)	1.208.315,79
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	84.448,76
Totale complessivo del fondo	15.470.239,89
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008 (da definire)	10.888,36
Fondo disponibile	15.459.351,53

FONDO PREMIALITA' E FASCE art. 81 CCNL 21/05/2018	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022	
Fondo consolidato al 31/12/2021	14.321.081,90
INCREMENTI	
art. 81 comma 4 lettera e): incrementi degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	42.179,55
Art. 11 DL 35/2019 (valore provvisorio)	1.226.192,61
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	42.179,55
Totale complessivo del fondo	15.547.274,51